

QUESITI

Quesito n. 5

Si chiede di precisare se il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.2) del disciplinare di gara, possa essere soddisfatto nel caso di Concorrente che abbia da tempo conseguito la certificazione ENI ISO 27001 e s.m.i. per il servizio di conservazione digitale di documenti informatici a norma e relativi servizi di assistenza, che l'ambiente applicativo attraverso cui vengono erogati i medesimi servizi in Cloud è equivalente a quello adottato per il servizio di conservazione digitale a norma e che è in corso il formale processo di certificazione ENI ISO 27001 per tali servizi applicativi, ma che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID, è stato necessariamente rinviato di alcuni mesi, ma pianificato di concerto con l'Istituto di Certificazione entro la data del 31/12/2020.

Risposta

Ai sensi dell'art. 87, d.lgs. 50/16 e s.m.i., *“qualora le SS.AA. richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.*

Alla luce di tali previsioni legislative e del disposto di cui al paragrafo 7.2) del Disciplinare di gara, il concorrente può produrre certificati equivalenti alla certificazione ENI ISO 27001, purché soddisfino le garanzie di qualità richieste.

In ogni caso, la normativa vigente consente il ricorso a prove alternative per i concorrenti che dimostrino, con apposita documentazione, di non poter conseguire le certificazioni *de quibus* per motivi non imputabili agli stessi concorrenti (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 27 giugno 2018 n. 4283; TAR Lazio, Sez. III, 27 luglio 2018, n. 8511).